



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Ministro per gli Affari europei, il Sud,
le Politiche di coesione e il PNRR*

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

**A Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea**

Ufficio infrazioni, concorrenza e aiuti di Stato
rpue.notifichecontenzioso@esteri.it

*- per il successivo inoltro alla Commissione europea (DG
GROW) -*

P.C. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio di Gabinetto
segr.capogabinetto@mit.gov.it
Ufficio legislativo
legislativo.segr@mit.gov.it

Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare

Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministroprotezionecivileemare@governo.it
Settore legislativo
legislativo.ministroprotezionecivileemare@governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteriaadica@governo.it

**Ministro per gli affari europei,
le politiche di coesione, il Sud e il PNRR**

Ufficio di Gabinetto
Settore legislativo
SEDE

**OGGETTO: PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2020/4118 "CONCESSIONI BALNEARI"
- RISPOSTA AL PARERE MOTIVATO.**

Con riferimento alla procedura di infrazione in oggetto, si trasmette in allegato, per il successivo inoltro alla Commissione europea, la risposta al parere motivato.

Il Coordinatore
prof. Massimo Condinanzi

Allegati

- Nota MIT prot. n. 2130 del 16.1.2024:
- *tabella dati regionali (pag. 15 nota MIT)*
- *regolamento Regione Lazio (pag. 15 nota MIT)*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione per le procedure di
infrazione

e, per conoscenza

Ufficio di Gabinetto
SEDE

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorità di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne

OGGETTO: Procedura di infrazione n. 2020/4118 "concessioni balneari" –
Aggravamento della procedura. Parere motivato ex articolo 258 TFUE.

In esito a quanto richiesto con nota n. 1751 del 16 novembre 2023, si
si forniscono, di seguito, gli elementi informativi relativi alle osservazioni
formulate dalla Commissione europea con il parere motivato C(2023)7231
final, afferente alla procedura d'infrazione in oggetto.

PARERE MOTIVATO

Il parere motivato della Commissione europea rileva che lo Stato
italiano è venuto meno agli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva
relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nota anche come
"direttiva Bolkestein" o "direttiva sui servizi") e dall'articolo 49 TFUE, nonché
dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

La Commissione evidenzia, nella parte dispositiva del parere, che
l'Italia:

- ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ha mantenuto le proroghe
indiscriminate ed *ex lege* delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà

demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, che fa *“divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)”* fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, che prevede che *“Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”*;

- la delega al governo per l'adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall'articolo 4 della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un'eventuale nuova delega al Governo;
- ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, all'articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché le previsioni dell'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di 'concessioni balneari'.

In altri termini, la Commissione europea ha ritenuto che, con l'adozione della legge 24 febbraio 2023, n. 14 (di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), la normativa italiana mira a mantenere la validità delle attuali concessioni balneari almeno fino al 31 dicembre 2024 e, potenzialmente, per un periodo illimitato o comunque indefinito oltre tale data; pertanto la normativa italiana continua a mantenere in vigore le concessioni balneari la cui durata era già stata prorogata, in primo luogo, dalle misure ritenute contrarie al diritto dell'Unione.

QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Al riguardo, appare utile premettere sinteticamente il quadro giuridico di riferimento delineatosi sulla materia.

Le concessioni di beni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (30/12/2009) furono originariamente prorogate in forza dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge sino al 31/12/2012 *“nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia [...] quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni”*, con successivo differimento al 31 dicembre 2015 ad opera della legge di conversione n. 25/2010, nonché ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, a norma dell'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, disponendo, con l'articolo 1, commi 682 e 683, che

le concessioni disciplinate dal citato art. 01 del decreto-legge n. 400/1993, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, avessero una durata, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, di anni quindici e quindi mantenessero la loro validità sino al 31 dicembre 2033.

L'applicazione di tale disposizione è stata poi estesa dall'art. 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 100 anche alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Nel frattempo, la sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (Promoimpresa) rilevava profili di incompatibilità della legislazione italiana con l'*acquis* dell'UE ritenendo che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, l'Italia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "direttiva sui servizi") e dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In data 3 dicembre 2020 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora in merito al quadro normativo italiano che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, con le medesime motivazioni di cui alla citata sentenza "*Promoimpresa*", alla quale lettera il Governo ha risposto con nota del 4 febbraio 2021, con argomentazioni che devono intendersi qui integralmente richiamate.

Nel novembre 2021 il Consiglio di Stato, con le c.d. "sentenze gemelle" (nn. 17 e 18 del 2021), sulla premessa dell'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea delle discipline interne che disponevano proroghe, ne giudicava la "disapplicazione" e, nel contempo, previsto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuassero ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 e ciò onde temperare gli effetti delle sue decisioni, nel dichiarato intento di *"evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."*

Il principio sopra indicato è stato poi oggetto di recepimento normativo, con la legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha disposto:

- la riduzione della proroga di validità delle concessioni dal 31/12/2033 al 31/12/2023 (in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il

- tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024);
- delega al governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche;
 - delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori (c.d. "*mappatura delle concessioni*").

Infine, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e con il compito di stabilire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

La medesima legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 4 della legge n. 118/2022, stabilendo che, fino all'adozione dei decreti legislativi di riordino della materia, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni.

A seguito di tali modifiche normative e dell'attivazione del Tavolo tecnico consultivo, peraltro, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22 – A.G.C.M. (*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*) contro il Comune di Ginosa (TA) che – come si avrà modo di chiarire (v. *infra* sub 1) – ha introdotto alcune importanti novità giurisprudenziali sul tema.

OSSERVAZIONI ED ELEMENTI INFORMATIVI

1. Sulle "Osservazioni preliminari" del parere motivato

In merito ai rilievi contenuti nelle "osservazioni preliminari" di cui al parere motivato della Commissione si evidenzia quanto segue.

La Commissione osserva, in via generale, che, a seguito dell'invio della lettera di messa in mora, le autorità italiane non sono intervenute per eliminare l'incompatibilità della legislazione italiana con l'articolo 12 della direttiva dei servizi e con l'articolo 49 del TFUE, mantenendo di fatto inalterato lo stato della legislazione vigente. Si rileva sul punto che le proroghe disposte sia dalla legge n. 118 del 2023 che dal decreto-legge n. 198 del 2022, nonché dalla relativa legge di conversione n. 14 del 2023, sono

state disposte per garantire una regolazione transitoria agli assetti concessori in essere, nelle more dello svolgimento di specifiche attività normative ed istruttorie delegate alle competenti amministrazioni governative.

In particolare, la proroga disposta dalla legge n. 118 del 2022 risultava funzionale e strettamente commisurata all'esigenza di delegare il governo – secondo quanto previsto nel medesimo provvedimento - ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina della materia. L'attività istruttoria svolta dalle competenti amministrazioni in sede di attuazione della delega ha, tuttavia, fatto emergere l'esigenza di chiarire, preliminarmente alla definizione dei criteri per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, quali criteri dovessero essere applicati dalle competenti amministrazioni ai fini della valutazione preventiva sulla sussistenza della scarsità della risorsa, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva sui servizi. Per tale ragione, il legislatore è intervenuto nel decreto-legge n. 198 del 2022 con una ulteriore proroga, limitata ad un solo anno, delle concessioni in essere, funzionale all'attivazione di un Tavolo tecnico consultivo incaricato di definire i predetti criteri sulla determinazione della scarsità della risorsa.

Sui lavori del Tavolo hanno peraltro inciso le novità introdotte con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22, che ha innovato sotto due aspetti principali la giurisprudenza pregressa di settore, imponendo un riorientamento dell'attività istruttoria sulla scarsità della risorsa.

1.1. Sulle novità della pronuncia CGUE del 20 aprile 2023

In via preliminare, va infatti evidenziato che la sentenza ha introdotto **due principali novità** rispetto alla precedente giurisprudenza. Tali orientamenti, secondo costante giurisprudenza, hanno valore normativo (Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842), e, comunque, efficacia diretta e immediata operatività (Corte Cost., sentenze n. 284/2007 e n. 227/2010).

Infatti, la precedente sentenza Sez. V del 14 luglio 2016, cause C-458/2014 e C-67/2015, *Promoimpresa s.r.l.* aveva esaminato questioni non pienamente uguali, poste dal T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, ord. 5 marzo 2014, n. 2401 e dal T.a.r. per la Sardegna, sez. I, ord. 28 gennaio 2015, n. 224. In quell'occasione, la Corte di giustizia UE aveva rappresentato che le concessioni, che hanno ad oggetto risorse naturali, possono essere qualificate come autorizzazioni, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/UE, in quanto atti formali, che i prestatori di servizi devono ottenere per poter esercitare l'attività da loro svolta finalizzata allo sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi delle c.d. concessioni balneari, di modo che le situazioni considerate rientrano nell'ambito dell'art. 49 TFUE. Inoltre, veniva precisato che: *“l'art. 12, paragrafi 1 e 2. della direttiva 2006/123/CE [...], relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come di quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsivoglia procedura di selezione tra i potenziali candidati; [...] nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”*.

Nello sviluppare le linee portanti del precedente del 14 luglio 2016, la Corte di giustizia, con la predetta sentenza del 20 aprile 2023, ha innanzitutto precisato che la direttiva sui servizi si applica anche ai casi di concessione che “*non presentano interesse frontaliero certo*”; che tuttavia la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili può essere valutata combinando o meno, con riguardo al territorio costiero, sia un approccio generale e astratto (a livello nazionale), sia un approccio caso per caso (basato su un’analisi locale); che, inoltre, la detta direttiva possiede senz’altro i caratteri che ne assicurano la esecutività diretta e immediata (c.d. *self executing*); che, infine, l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie al diritto U.E. incombe sia sulle autorità amministrative (comprese quelle comunali), sia sui giudici nazionali.

Ne deriva, *in primis*, che, richiamando propri precedenti (Corte di giustizia UE, grande sezione, del 30 gennaio 2018, C-360/2015 e C-31/2016, *X e Visser*, punti da 99 a 110; nonché grande sezione, 22 settembre 2020, C-724/2018 e C-727/2018, *Cali Apartments SCI e HX*, punto 56), la Corte, **ha ampliato l’ambito applicativo della direttiva 2006/123/CE**, affermando che – “*in base a un’interpretazione letterale, storica, contestuale e teleologica della direttiva 2006/123*” – le disposizioni del capo III, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, le quali includono l’art. 12 della direttiva, devono essere interpretate nel senso che si applicano a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Ne consegue che l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva *de qua* si applica a prescindere dal criterio dell’interesse transfrontaliero certo, laddove, nell’ambito di riferimento, la risorsa risulti essere scarsa. Questo è un primo aspetto che la sentenza del 20 aprile 2023 la Corte di giustizia ha contribuito a chiarire rispetto a quanto invece affermato nella sentenza *Promoimpresa* e di cui le autorità nazionali hanno dovuto tenere conto anche ai fini della determinazione della scarsità della risorsa.

Quello della scarsità della risorsa è poi il punto di vera novità della sentenza che ha, però, un precipitato logico e giuridico chiaro, consistente nella necessità di tradurre questi principi dal livello di affermazione astratta alla concreta regolazione del settore, senza che, peraltro, esistano modelli di riferimento già consolidati in ambito europeo. Infatti, la Corte precisa che l’art. 12, par. 1, della direttiva 2006/123/CE, conferisce agli Stati membri ad ogni modo un **certo margine di discrezionalità** nella scelta dei criteri applicabili circa la valutazione della c.d. “scarsità delle risorse naturali”, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo generali:

- la discrezionalità degli Stati membri può indurre sia a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, sia, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l’accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un dato comune o comunque dell’autorità competente a pronunciarsi, sia infine, addirittura, ad adottare un sistema misto, ossia che combini i predetti due approcci;
- in particolare, la **combinazione di un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e di un approccio caso per caso** appare – secondo la Corte – idonea a garantire il rispetto di obiettivi di sfruttamento economico delle coste, che possono essere definiti a livello nazionale, assicurando al contempo l’appropriatezza dell’attuazione concreta di tali obiettivi nello specifico territorio costiero di riferimento;

- in ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su “criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”.

E' evidente come questo richiamo della sentenza non solo imponga necessariamente una scelta dello Stato membro sulla definizione dei criteri, ma introduca anche un percorso obbligato per dare un senso “in positivo” all'affermazione relativa al carattere self- executing della Direttiva. Infatti, a ben vedere, la Corte ha chiarito che:

- una disposizione del diritto dell'Unione è, da un lato, “incondizionata”, se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni U.E. o degli Stati membri, ulteriore rispetto a quello con cui viene recepita nel diritto nazionale e, dall’altro, “sufficientemente precisa” per poter essere invocata anche da un singolo ed applicata dal giudice, allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili (in tal senso, vedi: Corte giustizia CEE 3 aprile 1968, C-28/1967, *Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe*; Corte giustizia CE 26 febbraio 1986, C-152/1984, *Marshall*);
- anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata ugualmente “incondizionata” e “sufficientemente precisa”, se pone a carico degli Stati membri, in termini inequivocabili, **un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato riguardo all’applicazione della norma da essa enunciata** (Corte giustizia UE, grande sez., 8 marzo 2022, C-205/2020, punto 19, *Bezirk-shauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld*);
- infatti, anche quando una direttiva concede agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell’adozione delle modalità della sua attuazione, tale circostanza non incide sul carattere incondizionato e sufficientemente preciso delle sue disposizioni, qualora tale margine di discrezionalità **non escluda che sia possibile enucleare alcuni diritti minimi e che sia, quindi, possibile determinare la tutela minima che deve in ogni caso essere applicata** (Corte di giustizia UE, sez. V, 14 luglio 1994, C-91/1992, *Faccini Dori*, punto 17; Corte di giustizia UE 3 ottobre 2000, C-303/1998, *Simap*, punto 68; Corte di giustizia UE, sez. IV, 14 gennaio 2021, C-387/2019, punto 49);
- sebbene l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva sui servizi imponga agli Stati membri, in termini incondizionati e sufficientemente precisi l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un’autorizzazione già rilasciata in passato per una determinata attività, è però vera anche la circostanza che un siffatto obbligo e un tale divieto si applicano soltanto nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della *scarsità delle risorse naturali* utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall’amministrazione competente, sotto il controllo di un giudice nazionale.

In sostanza, dalla lettura integrale della sentenza emerge questa duplice declinazione derivante dal carattere self-executing della disposizione: non si possono fare rinnovi automatici e generalizzati e al contempo vanno fatte le procedure ad evidenza pubblica, quanto la risorsa è scarsa, così come determinata secondo quanto esposto sopra. Ne deriva che una puntuale applicazione della norma ha come presupposto logico la verifica di questo aspetto e la delimitazione dei criteri, al fine di evitare incertezze e asimmetrie nell'applicazione della disciplina unionale. Del resto, anche l'indicazione contenuta al punto 43 della sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa s.r.l.* (C 458/14 e C 67/15), secondo la quale spettava al giudice nazionale verificare se il requisito relativo alla scarsità delle risorse naturali, previsto dall'art. 12, par. 1, direttiva 2006/123, fosse soddisfatto, non può – alla luce di questa sentenza del 2023 – significare che solo i giudici nazionali siano tenuti a verificare la sussistenza di tale requisito; infatti, allorché il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato, per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, ogni amministrazione è tenuta ad applicare, in forza di tale disposizione, una procedura di selezione tra i candidati potenziali e a garantire che tutte le condizioni previste da detta disposizione siano rispettate, disapplicando, se del caso, le norme di diritto nazionale non conformi. Ma per far ciò l'Amministrazione deve disporre di criteri orientativi, validi su tutto il territorio nazionale e declinati secondo le peculiarità locali. Diversamente, si correrebbe il rischio di un'applicazione parziale o a macchia di leopardo della direttiva e della sentenza della CGUE.

In sintesi, se la disapplicazione delle norme contrarie è oggi assicurata dal principio secondo il quale tutte le autorità sono chiamate a far prevalere il diritto unionale sul diritto interno (e le recenti sentenze del Consiglio di Stato - Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; Cons. Stato, sez. VII, 21 febbraio 2023, n. 1780), l'altro aspetto – dovere positivo di predisporre le gara – deve essere attuato mediante la definizione dei criteri per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile. In assenza di criteri idonei a fornire indicazioni certe e omogenee sull'intero territorio nazionale si pone, infatti, il rischio di una applicazione disomogenea e asimmetrica della disciplina unionale da parte degli enti concedenti, che alimenterebbe situazioni di incertezza giuridica e disparità di trattamento per gli operatori di settore.

1.2. Sulla natura definita delle proroghe disposte dal legislatore italiano

Chiarita nei termini sopra esposti la natura propedeutica della definizione dei criteri sulla scarsità della risorsa, nel merito va evidenziato che entrambe le disposizioni di proroga di cui alla legge n. 118 del 2022 e al decreto-legge n. 198 del 2022, con la relativa legge di conversione n. 14 del 2023, appaiono definite dal punto di vista temporale e motivate dall'esigenza di completare gli approfondimenti istruttori e i percorsi procedurali necessari a chiarire le modalità di applicazione della direttiva sui servizi al settore di interesse. Alla luce di tale ricostruzione, appare pertanto infondata l'argomentazione della Commissione per cui, in assenza di una delega al Governo, gli atti normativi adottati dalle autorità nazionali all'esito della lettera di messa in mora continuerebbero a mantenere la validità delle attuali concessioni per un periodo potenzialmente illimitato, o comunque indefinito. Sul punto, si ribadisce che l'attuale proroga di validità dei titoli concessori è

stata fissata dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 non in maniera indefinita, ma sino al 31/12/2024 (in caso di difficoltà tecniche sino al 31/12/2025).

Lo stesso giudice amministrativo italiano, che pure in alcune pronunce ha disapplicato la proroga di un anno disposta dall'articolo 10-quater, comma 3 del predetto decreto-legge n. 198 del 2022 (sull'esigenza di disapplicare tali proroghe v. in particolare Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2192 del 1° marzo 2023), non ha mai messo in discussione la legittimità della "proroga tecnica" dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 118 del 2022, che – in motivate circostanze (sul punto, si rinvia, *infra*, alle conclusioni) – prevede la possibilità di differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, e comunque non oltre il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, e poi appunto differito dal decreto-legge n. 198 del 2022 al 31 dicembre 2025.

Nell'ambito di tale quadro normativo, non è quindi certo possibile attribuire la valenza di un differimento illimitato, o comunque indefinito, alla clausola introdotta all'articolo 10-quater, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 198 del 2022 per cui *"Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori"*. Tale clausola va infatti interpretata nel contesto normativo del predetto articolo 10-quater, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 198 del 2022 che – come si è avuto modo di osservare – si limita a prorogare di un anno i termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 118 del 2022, per le esigenze istruttorie connesse all'attivazione del Tavolo tecnico consultivo. Trattasi, conseguentemente, di una formula di chiusura del sistema, finalizzata ad evitare situazioni di stallo amministrativo nella successione dei provvedimenti concessori.

Per altro verso, si ritiene necessario chiarire che le misure introdotte con le disposizioni richiamate non ostano ad un successivo, organico, riordino della materia. Sul punto, infatti, la Commissione da un lato osserva che il comma 4-bis del citato articolo 4, introdotto dall'art. 1, comma 8, della L. n. 14/2023, con vigenza dal 28 febbraio 2023, prevede che *"Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)";* dall'altro osserva che il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 4 della L.118/2022 risulta spirato il 27 febbraio 2023.

Tale circostanza, se da un lato appare determinare una incongruenza giuridica, d'altro canto, non si ritiene possa ostare al raggiungimento di una disciplina organica e coerente della materia, secondo un'interpretazione che consenta di *"evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere"* e *"di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste"*, così come auspicato proprio dal Consiglio di Stato nelle c.d. "sentenze gemelle" nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021. Ulteriori atti di normazione, infatti, consentiranno di conseguire il medesimo risultato della delega al Governo di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, mediante strumenti giuridici alternativi.

2. Sui rilievi attinenti all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva sui servizi (scarsità delle risorse naturali)

Nel parere motivato, la Commissione fornisce un giudizio prognostico negativo sui lavori del Tavolo tecnico consultivo istituito dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 in merito alla sussistenza della scarsità della risorsa, argomentato sulla base di considerazioni in punto di diritto e di una valutazione di documenti che – nei termini di seguito indicati – costituiscono invece una fotografia parziale e provvisoria dell'attività istruttoria del predetto Tavolo.

2.1. Sulle considerazioni in punto di diritto

In primo luogo, la Commissione rileva che, benché l'articolo 12 della direttiva sui servizi riguardi situazioni in cui *“il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili”*, tuttavia, nella sentenza *Promoimpresa*, la CGUE, pur lasciando al giudice del rinvio la valutazione della scarsità delle risorse naturali (e la conseguente applicazione dell'articolo 12 della direttiva sui servizi), ha altresì precisato che *“il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato”*. A ciò, come si è avuto modo di evidenziare, la Commissione aggiunge, citando la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, in cui il giudice, pur riconoscendo *“un certo margine di discrezionalità”* in capo agli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei criteri di valutazione della scarsità delle risorse naturali, ha espressamente precisato che tali criteri devono essere comunque *“obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”*, aggiungendo che *“risulta equilibrata”* una combinazione tra un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e *“un approccio caso per caso”* facendo peraltro un chiaro riferimento all' *“analisi del territorio costiero del comune in questione”*. Aggiunge la Commissione, infine, che il medesimo approccio è stato quello seguito dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021.

Sul tema, si evidenzia preliminarmente che, da ultimo, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la pronuncia n. 32559 del 23 novembre 2023, ha cassato la sentenza n. 18 del Consiglio di Stato (unica delle due che ha formato oggetto del ricorso).

Peraltro, la necessità di una preliminare valutazione in ordine alla sussistenza del requisito della scarsità della risorsa è enunciata dalla stessa Corte di giustizia europea che, con la citata sentenza del 20 aprile 2023 (Causa C-348/22 – AGCM vs. Comune di Ginosa), ha espressamente e chiaramente affermato che l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed il divieto di rinnovare automaticamente autorizzazioni rilasciate per una determinata attività si applicano *“solo nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale”*. Ne deriva, come si è avuto modo di evidenziare, l'esigenza di definire preventivamente i criteri di determinazione della sussistenza della

scarsità della risorsa, per chiarire agli enti concedenti come procedere alla valutazione preliminare sulla limitazione delle “autorizzazioni”.

La medesima pronuncia chiarisce, altresì, che il potere di stabilire se una risorsa naturale disponibile sia o meno scarsa spetta *“all'amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale”*, con ciò intendendo dare riferimento ad un soggetto dotato di un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità o meno delle risorse naturali. L'esigenza di addivenire ad una perimetrazione chiara ed univoca di tali criteri impone, pertanto, per le ragioni sopra richiamate, che i medesimi siano determinati a livello centrale, idealmente con decisioni di rango legislativo, che sono idonee ad offrire garanzie di trasparenza, partecipazione democratica e certezza nell'adozione delle medesime.

Dovendo, pertanto, il legislatore nazionale adottare una nuova disciplina “organica” della materia, si ritiene che i lavori del Tavolo tecnico, in uno con la c.d. “mappatura delle concessioni” di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, costituisca un elemento imprescindibile cui fare riferimento e, in attesa del quale, si è ritenuto necessario procedere ad una “proroga tecnica” di un anno dei termini di validità delle concessioni originariamente previsti dalla citata legge n. 118/2022.

Inoltre, la Commissione riconosce che il requisito della scarsità della risorsa per l'applicazione della direttiva “servizi”, nel caso di specie, potrebbe sussistere *“per una parte delle proprietà demaniali marittime”* e non su tutto il demanio marittimo. Ciò rende ancor più necessaria l'attesa delle risultanze definitive del Tavolo tecnico, non potendosi certo procedere ad una disciplina “organica” in assenza di un quadro generale della situazione su tutto il territorio nazionale, condiviso – come si avrà modo di osservare nel prosieguo – anche con le amministrazioni territoriali. Su questa prospettiva si focalizzerà, nei prossimi mesi, l'attività delle competenti autorità nazionali, con l'intento di completare con le opportune interlocuzioni con gli enti territoriali il capillare e rigoroso processo di elaborazione dei dati risultanti dalla ricognizione dello stato di occupazione delle aree, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

2.2. Sull'attività istruttoria del Tavolo tecnico consultivo

Quanto, invece, al giudizio prognostico elaborato dalla Commissione sui lavori del Tavolo tecnico, si osserva che le informazioni riportate nel parere motivato sono desunte, in parte, da un comunicato stampa sui risultati dei lavori del Tavolo, nonché da un documento che contiene informazioni sui progressi dei lavori dello stesso tavolo tecnico. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, prima ancora della definitività delle risultanze dei lavori, emette un giudizio prognostico da cui risulta che *“i risultati dei lavori del “Tavolo tecnico” non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di concessioni balneari”*.

La conclusione della Commissione è che, *“poiché i risultati del “Tavolo tecnico” non sembrano pertinenti e considerando, al contrario, gli elementi individuati dalla CGUE e dal Consiglio di Stato, è opportuno ribadire la posizione della Commissione illustrata nella lettera di costituzione in mora, nel senso che è evidente che, quanto meno per una parte delle proprietà demaniali*

marittime, lacuali e fluviali disponibili per le attività ricreative e turistiche in cui sono rilasciate 'concessioni balneari', esiste un elemento di scarsità'.

In particolare, sui criteri adottati dal Tavolo ai fini del preliminare esame sulla scarsità della risorsa, la Commissione elabora tre rilievi, riassumibili nei seguenti punti:

- a) la modalità di calcolo della percentuale del 33% di occupazione delle aree sul territorio nazionale non sembra assumere come base di riferimento le aree demaniali effettivamente ed attualmente "disponibili" per i servizi di concessione balneare;
- b) non sono state integrate, nell'ambito della valutazione globale compiuta a livello nazionale, le situazioni specifiche delle regioni e dei singoli comuni;
- c) non è chiaro come o perché la "*rilevanza economica transfrontaliera*" delle risorse naturali in questione sia stata presa in considerazione nella valutazione della scarsità.

Va in primo luogo ribadito che, in uno spirito di leale collaborazione, il Tavolo tecnico consultivo ha ritenuto opportuno trasmettere alla Commissione europea i risultati parziali e intermedi della propria attività istruttoria. Lo conferma il fatto che la relazione preliminare del Tavolo non è stata soggetta ad un regime di pubblicità, né ha dato origine ad un procedimento approvativo nelle forme stabilite dall'ordinamento italiano. In questo senso, si sottolinea che i risultati trasmessi alla Commissione, che offrono una fotografia limitata del più ampio apparato documentale e conoscitivo esaminato dal Tavolo, non possono costituire la premessa di una valutazione prognostica sulla attendibilità del percorso avviato dalle autorità nazionali sulla scarsità della risorsa. Non può infatti essere attribuito ai documenti condivisi con la Commissione, né tantomeno ad un comunicato stampa, la valenza di atto conclusivo di un procedimento di raccolta, elaborazione e valutazione di dati che, data la complessità della materia e l'assenza di prassi consolidate a livello europeo, richiede congrui tempi di realizzazione.

In particolare, con riferimento all'aspetto *sub a)*, si osserva che, con il dato del 33% nazionale, il Tavolo ha inteso fornire una prima, preliminare, indicazione quantitativa delle aree effettivamente occupate a livello nazionale, ma non ha certo inteso concludere l'istruttoria sulla scarsità della risorsa. Il compito attribuito al Tavolo è infatti quello di definire "*i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera*" (articolo 10 quater, comma 2 del decreto-legge n. 198 del 2022). Ne deriva che l'esito finale dei lavori del Tavolo sarà la definizione dei criteri che consentiranno, su base territoriale, di definire l'effettiva disponibilità della risorsa, secondo le tempistiche che saranno illustrate nelle conclusioni.

Infatti, la ricognizione preliminare del Tavolo tecnico è stata presentata nella relazione come un momento interlocutorio all'interno del processo di scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali, secondo quanto previsto dalla Corte di giustizia europea. Nelle more dell'operatività del Sistema Informativo di rilevazione delle Concessioni di Beni Pubblici, il Tavolo ha fatto riferimento al Sistema Informativo del

Demanio Marittimo (SID), integrandolo con ulteriori dati relativi alle aree marine protette, per fornire una prima fotografia delle aree occupate, comprensive delle concessioni e delle istanze presentate in rapporto al demanio concedibile. Non è stato infatti possibile completare la mappatura dei beni del demanio fluviale e lacuale, in quanto i dati a disposizione non erano dettagliati per potere essere processati.

A parziale correzione di quanto rilevato nel parere motivato, va altresì precisato che il Tavolo ha provveduto ad acquisire una pluralità di dati ed elementi informativi che fotografano lo stato di occupazione delle aree demaniali **su base territoriale** in rapporto alle diverse tipologie di concessioni. In via prudenziale, nelle more della successiva definizione dei medesimi con le competenti amministrazioni territoriali, non tutti i dati raccolti sono stati condivisi con la Commissione contestualmente all'invio della prima relazione. In chiave collaborativa, e al fine di offrire alla Commissione un più esaustivo quadro documentale sugli elementi informativi effettivamente vagliati dal Tavolo tecnico, si ritiene pertanto opportuno allegare alla presente nota una tabella di sintesi, elaborata sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni centrali e territoriali.

Da tali documenti si evince chiaramente il metodo seguito ai fini della estrazione, dalla ponderosa ed articolata base informativa presente nel SID, dei dati da istruire. In primo luogo, sul piano metodologico, va chiarito che, a differenza di quanto rilevato nel parere motivato, il Tavolo ha focalizzato l'analisi solo sulle aree e tratti di costa effettivamente utilizzabili ai fini delle concessioni per attività turistico o ricreative. Dai dati elaborati dal Tavolo sulle aree disponibili sono infatti state espunte, oltre alle aree militari e segretate, anche le seguenti aree: aviosuperfici; aree naturali protette; aree marine protette; aree assentite in concessione per scopi commerciali o industriali di competenza delle Autorità di sistema portuale. Rimangono viceversa nella quota delle aree disponibili, le altre aree di competenza delle Autorità di sistema portuale, eventualmente utilizzabili anche per scopi diportistici.

Resta implicito, come evidenziato nella stessa relazione, che l'estrazione dati elaborata dal Tavolo sarà oggetto - nei termini che saranno di seguito esplicitati - di successivi affinamenti, finalizzati a fornire un quadro il più possibile puntuale e dettagliato sulla disponibilità della risorsa, tenuto conto della relativa destinazione ad uso turistico-ricreativo. Sul tema, si ritiene tuttavia opportuno precisare che una valutazione prognostica di assoluta indisponibilità a scopo turistico-ricreativo di tratti di costa attualmente in condizioni di difficile accessibilità per condizioni naturali appare non solo altamente aleatoria, ma anche potenzialmente preclusiva della fondamentale libertà di iniziativa economica. Sarebbe, infatti, contrario al riconoscimento che l'ordinamento europeo - a partire dall'articolo 16 della Carta di Nizza - attribuisce al diritto di impresa escludere *a priori* tratti di costa dalle aree destinabili allo svolgimento di attività economica per fini turistico-ricreativi, tenuto conto che gli stessi tratti di costa caratterizzati da condizioni naturali di scarsa accessibilità possono essere già oggi oggetto di investimenti di riqualificazione idonei a renderli attrattivi per il mercato. Lo studio dell'evoluzione del mercato del turismo balneare svolto dal Tavolo ha consentito di evidenziare numerosi casi di riqualificazione di aree con limitata rilevanza economica che, grazie all'intervento di operatori del settore, hanno acquisito un significativo valore turistico. Ne deriva che l'attuale

valore economico delle aree costiere, determinato in base allo stato di occupazione delle stesse aree ovvero in base alla relativa morfologia, risulta di per sé irrilevante ai fini della valutazione sulla "disponibilità" della risorsa, in quanto anche aree attualmente sottoutilizzate potrebbero conoscere in futuro uno sviluppo imprenditoriale di considerevole valore.

Sulla base di tale premessa, i dati elaborati dal Tavolo tecnico consultivo hanno considerato una lunghezza complessiva della costa italiana quantificata in 11.146 km. Tale parametro risulta da una segmentazione del litorale sulla base di una digitalizzazione a scala 1:1000, che dà conto dell'estrema frammentazione di ampie porzioni del litorale nazionale, non potendo all'inverso ritenersi rappresentativa delle aree disponibili una segmentazione su scala 1:25.000, corrispondente ad un dato lineare di 8.000 km. Su tali dati, il tavolo ha ritenuto opportuno, in fase di analisi della documentazione atta alla redazione della mappatura, audire ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al fine di risolvere un'apparente incongruenza sulle rilevazioni precedentemente svolte dall'Istituto in merito alla lunghezza complessiva della costa italiana. In sede di audizione, è emersa una convergenza sui dati relativi all'estensione lineare della costa, tenuto conto della differente modalità di calcolo e del differente fine di utilizzo dei dati stessi, che nel caso di specie, come si è avuto modo di precisare, deve tenere conto della estrema segmentazione che caratterizza ampie porzioni del litorale nazionale assai di frequente molto frastagliato. Infine, tali dati, come si è evidenziato, sono stati considerati al netto delle aree precedentemente indicate (aree militari, aviosuperfici; aree naturali protette; aree marine protette; aree di competenza delle Autorità di sistema portuale a destinazione commerciale o industriale), tenendo conto altresì della distinzione tra aree adibite a scopi commerciali e diportistici per le Autorità di sistema portuale.

Sull'unità di misura utilizzata ai fini della mappatura della risorsa, va peraltro specificato che i dati della piattaforma SID sono disponibili sia in metri lineari (lunghezza) che in metri quadrati (superficie). Al riguardo, il Tavolo ha ritenuto di utilizzare, come misura maggiormente significativa, il dato in metri quadrati relativo alla superficie e non il dato lineare, in quanto tale criterio rappresenta più fedelmente la fotografia della risorsa effettivamente libera o occupata. E' evidente, infatti, che, a parità di lunghezza dei tratti di costa disponibili, il dato relativo alla superficie utilizzabile è indicativo del tipo di attività economiche che possono essere oggetto di concessione su quell'area. In coerenza con tali criteri, i dati del SID sono stati acquisiti secondo la seguente articolazione: totale area demaniale al netto del demanio militare e delle aree secretate (mq.), totale aviosuperfici (mq.), totale porti con funzioni commerciali (mq.), totale aree industriali relative ad impianti petroliferi, industriali e di produzione di energia (mq.), totale delle istanze concesse e di quelle presentate (mq.).

Quanto ai rilievi della Commissione relativi al punto *sub b)* sull'esigenza di procedere, ai fini della valutazione della scarsità della risorsa, a una combinazione tra un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, va ancora una volta ribadita la **natura interlocutoria delle risultanze del Tavolo tecnico consultivo**. Di tale natura interlocutoria si dà pienamente conto nella relazione, laddove si

precisa che a questa prima analisi seguirà una ulteriore fase – sulla cui tempistica si rinvia alle conclusioni (*infra* sub 3) – finalizzata a valutare specifiche situazioni territoriali sulla base del completamento della mappatura della risorsa in collaborazione con gli enti territoriali. A tal fine, il Tavolo tecnico ha segnalato la necessità di avvalersi dei raccordi connaturati al sistema delle Conferenze tra i diversi livelli territoriali di governo, il cui parere sarà tenuto in considerazione nell'elaborazione dei criteri tecnici sulla sussistenza della scarsità della risorsa.

Va, altresì, disattesa l'osservazione della Commissione per cui il Tavolo non avrebbe preso in considerazione le situazioni specifiche delle regioni, tenuto conto altresì del fatto che, come indicato dal Consiglio di Stato *“in molte Regioni è previsto un limite quantitativo massimo di costa che può essere oggetto di concessione, che nella maggior parte dei casi coincide con la percentuale già assentita”*. In termini di analisi dei dati, va infatti chiarito che il Tavolo ha provveduto ad elaborare una tabella di sintesi sullo stato di occupazione delle aree in ciascuna Regione, dalla quale si evince che in nessuna Regione le concessioni in essere occupano una percentuale delle aree disponibili superiore al 40% (nel caso della Regione Liguria – cfr. tabella allegata). Quanto, invece, all'indicazione per cui le aree classificate come non passibili di concessione da parte delle Regioni dovrebbero essere escluse a monte dai criteri di valutazione sulla disponibilità di risorsa, si ritiene che tale indicazione confonda due distinti momenti del processo regolatorio: a) la fase consistente nella rilevazione dei tratti di costa astrattamente destinabili allo svolgimento di attività economica a scopo turistico-ricreativo; b) la fase corrispondente all'esercizio, da parte delle competenti amministrazioni, delle scelte relative all'effettiva destinazione delle aree disponibili ad attività economiche.

Dal punto di vista logico e metodologico, due principali ordini di ragioni ostano ad una contaminazione delle due fasi. In primo luogo, la rilevazione delle aree astrattamente disponibili non può essere condizionata dalle scelte amministrative che gli enti competenti svolgono in merito alla destinazione delle medesime in quanto tali scelte possono variare nel tempo. Ne deriva che la determinazione sull'astratta disponibilità di un bene non può essere la fotografia di un preciso momento storico e di predefinite scelte regolatorie. In secondo luogo, anche sulle aree dove le Regioni scelgono di esercitare delle riserve di utilizzo per finalità pubbliche di interesse collettivo volte a garantire la libera fruizione del bene, si rilevano di frequente attività economiche in concessione o autorizzazione, spesso associate a finalità di tipo sociale. Queste aree di costa, infatti, come deducibile dai regolamenti regionali e dai PUAD (Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo), predisposti e approvati dall'ente locale, possono comunque essere interessate da servizi in concessione o autorizzazione ricompresi tra quelli soggetti all'applicazione della direttiva servizi (spiagge libere attrezzate, chioschi, noleggio attrezzature, accessibilità persone disabili, assistenza pulizia, salvataggio). A titolo esemplificativo, si allega copia del Regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19 della Regione Lazio recante *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.”*

In merito, infine, al rilievo *sub c)* sulla non definitività della relazione rispetto alla *“rilevanza economica transfrontaliera”* delle risorse naturali, si osserva che il Tavolo – tenuto conto delle evoluzioni della giurisprudenza

della CGUE richiamate al punto 1 – ha ritenuto di non proseguire l'istruttoria su tale aspetto, in quanto ritenuto non rilevante ai fini della determinazione della disponibilità della risorsa.

3. Conclusioni

In un contesto contraddistinto da un quadro giurisprudenziale incerto e frammentato, appare essenziale che l'auspicato riordino del settore sia preceduto dal completamento dell'attività istruttoria sulla scarsità della risorsa, i cui contorni hanno indubbiamente assunto una diversa connotazione all'esito delle indicazioni fornite dalla pronuncia della Corte di giustizia europea dello scorso 20 aprile 2023 in merito ai possibili criteri per determinare la scarsità della risorsa. In tale prospettiva, appare essenziale proseguire, **nel quadro di una costante e trasparente interlocuzione con la Commissione europea e in collaborazione con gli enti territoriali**, l'attività di definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, nella consapevolezza che solo sulla base degli esiti di tale ricognizione, **in accordo con la Commissione europea e gli enti territoriali**, sarà possibile riordinare in maniera organica e strutturale il settore.

E' evidente, infatti, che la conoscenza della sussistenza o meno del requisito della scarsità della risorsa non esaurisce affatto il compito del legislatore che, proprio al fine di disciplinare la materia in tutte le sue implicazioni, sarà tenuto ad individuare i criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica. **Anche su tali aspetti, dovrà essere acquisita la condivisione da parte delle autonomie territoriali e della Commissione europea.**

In particolare, si prevede entro un termine di quattro mesi dalla data di invio della presente nota di concludere un primo confronto con la Conferenza unificata in merito alla determinazione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e ai relativi indirizzi di riordino del settore. All'esito del confronto con la Conferenza unificata, si ritiene opportuno sottoporre alla Commissione europea i risultati dell'attività istruttoria e consultiva per poi procedere all'adozione dei provvedimenti normativi di riordino del settore.

In un contesto tuttora in divenire, si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per l'esercizio da parte degli enti concedenti della valutazione discrezionale connessa alla cosiddetta "proroga tecnica" di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 118/2022. Al rilievo contenuto alla nota 30 del parere motivato, per cui *«le "ragioni oggettive" (si intende che legittimano la proroga tecnica), tuttavia, non sono chiaramente definite»*, può infatti essere obiettato che il legislatore nazionale ha fatto esplicito riferimento, seppure a titolo esemplificativo, a ragioni connesse alla pendenza di un contenzioso o alle difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica. Resta peraltro implicito che le ragioni indicate nel predetto articolo 3, comma 3 della legge n. 118 del 2022 dovranno essere puntualmente declinate dalle stazioni appaltanti, **sotto il controllo del giudice amministrativo**, tenuto conto di una pluralità di fattori, sia di contesto che riferiti alla specifica situazione del territorio di riferimento; lo sottolinea la stessa disposizione in esame, laddove prevede che la proroga tecnica possa

essere attivata solo attraverso un "atto motivato" dell'amministrazione concedente.

In conclusione, si conferma la piena disponibilità delle competenti autorità nazionali a proseguire il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea al fine di addivenire ad una declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa, e quindi di riordino del settore, pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Cons. Elena Griglio



REGIONI	SUPERFICIE DEMANIO (fonte SID il Portale del Mare 15.06.2023)				LINEA DI COSTA (fonte SID il Portale del Mare 15.06.2023)				AMBITI Autorità di Sistema Portuale (fonte SID il Portale del Mare 22.06.2023)	Aree marine protette di Capo Testa - Punta Falcone e di Capo Milazzo (fonte ISPRA tavolo Pianificazione Spazi Marittimi DL 201/2016) dato totale					AVIOSUPERFICI (fonte Open Street Map 22.06.2023)	Aree Naturali Protette (fonte ISPRA tavolo Pianificazione Spazi Marittimi DL 201/2016)					
	TOTALE NAZIONALE	OCCUPAZIONE CONCESSIONI (*)	OCCUPAZIONE Istanze	OCCUPAZIONE TOTALE	TOTALE NAZIONALE	OCCUPAZIONE CONCESSIONI	OCCUPAZIONE Istanze	OCCUPAZIONE TOTALE	SUPERFICIE TOTALE (**)	ZONA A	ZONA B	ZONA b	ZONA bS	ZONA C	OCCUPAZIONE SUPERFICIE DEMANIO MARITTIMO	OCCUPAZIONE SUPERFICIE DEMANIO MARITTIMO					
	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)					
Abruzzo	8.059.114	2.656.447	476.171	3.132.618	162.588	58.940	25.959	84.899	605.777	4.365.341	20.009.869	2.040.101	570.724	32.083.044	ND	672.876					
Basilicata	8.140.634	1.921	2.027	3.948	79.545	270	439	709	nessuna adsp						ND	1.890.892					
Calabria	42.185.263	6.091.985	3.557.137	9.649.122	903.024	114.932	74.212	189.144	1.106.659						ND	333.024					
Campania	17.092.231	4.434.495	1.093.736	5.528.231	724.046	166.828	76.319	243.147	3.450.471						ND	3.864.576					
Emilia-Romagna	20.675.399	7.174.274	344.722	7.518.996	197.513	95.195	11.579	106.774	5.665.686						379	3.182.829					
Friuli Venezia Giulia	11.277.261	2.395.972	149.789	2.545.761	258.166	44.803	8.448	53.251	1.169.003						ND	1.026.157					
Lazio	13.327.220	3.357.088	506.246	3.863.334	489.032	119.496	24.842	144.338	1.951.655						25.065	1.341.205					
Liguria	17.972.758	7.218.109	896.383	8.114.492	635.532	212.196	37.889	250.085	9.303.991						54.655	983.757					
Marche	7.859.677	2.791.705	266.699	3.058.404	232.417	82.746	11.612	94.358	1.890.921						ND	227.681					
Molise	3.562.207	689.806	81.563	771.369	51.553	14.607	3.605	18.212	189.989						ND	non presenti					
Puglia	105.739.818	6.360.117	1.420.637	7.780.754	1.227.259	233.489	83.405	316.894	5.317.550						ND	69.493.859					
Sardegna	64.270.559	3.586.754	2.897.525	6.484.279	2.790.996	165.071	98.988	264.059	9.340.115						65	11.720.733					
Sicilia	43.063.129	1.768.693	513.647	2.282.340	2.110.018	61.082	18.768	79.850	5.085.394						20.400	7.981.140					
Toscana	24.402.442	6.875.967	462.143	7.338.110	855.729	186.952	32.400	219.352	7.735.619						ND	3.602.972					
Veneto	38.639.487	6.592.625	2.505.728	9.098.353	429.162	49.903	21.154	71.057	1.389.918						125.973	1.874.539					
TOTALE	426.267.200	61.995.958	15.174.153	77.170.111	11.146.579	1.606.510	529.619	2.136.129	54.202.748						4.365.341	20.009.869	2.040.101	570.724	32.083.044	226.537	108.196.240

(*) Le concessioni presenti a SID, per Porti con funzioni commerciali occupano 4.487.474 m² dell'Occupazione Concessioni riportato in tabella

(**) Gli ambiti delle Autorità di Sistema Portuale sono ricomprese nel totale della superficie demanio riportata in tabella

Regolamento regionale 12/08/2016, n. 19 - Lazio

Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Publicato nel B.U. Lazio 16 agosto 2016, n. 65.

Preambolo

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e definizioni.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 52, comma 3, e 56 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*) e successive modificazioni nonché dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 (*Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche*), stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative e detta disposizioni al fine di garantire la tutela delle suddette aree nell'ambito dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) di competenza comunale e di eventuali strumenti urbanistici attuativi.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per pubblica fruizione, la tipologia di utilizzo del demanio marittimo relativa alle spiagge libere e alle spiagge libere con servizi;
- b) per arenile di competenza dei comuni, lo sviluppo lineare della costa ricadente nei confini del comune in cui quest'ultimo, o altro ente pubblico titolato, può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ovvero stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente regolamento, con esclusione dei tratti di arenile non accessibili al pubblico uso;
- c) per fronte mare, l'indicazione in metri lineari della linea di riva.

Art. 2 Quota di riserva degli arenili.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L.R. 8/2015, i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di propria competenza per il cui calcolo si fa riferimento alla linea di costa bassa così come definita sulla base dell'accordo di Partenariato Pubblico tra l'Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui alla D.G. G11507 del 25

settembre 2015.

2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, i comuni individuano, nel proprio PUA, gli ambiti omogenei tenuto conto dell'indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali.

Art. 3 Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della L.R. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, fermo restando il libero accesso al mare, sono le seguenti:

a) stabilimenti balneari, consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro, cabine e/o spogliatoi, servizi igienici. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;

b) spiagge libere con servizi, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). All'interno di tali spiagge tutte le aree stabilmente occupate da strutture e impianti sono assoggettate a regolare titolo concessorio e la relativa superficie non può essere superiore al 10% della superficie di arenile affidata in convenzione. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle in cui l'attività dei concessionari è svolta in parte su aree di proprietà privata ed in parte su aree demaniali marittime affidate in convenzione;

c) spiagge libere, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione, nelle quali i Comuni possono assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio, nonché i servizi igienici anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

d) punti d'ormeggio consistenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (*Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione quali i campi ormeggi, sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio, anche con l'utilizzo di mezzi meccanici e/o relative attrezzature, di piccole imbarcazioni fino a 24 m. fuori tutto (ft.) e di natanti da diporto.

e) esercizi di ristorazione, gli esercizi commerciali che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione la cui principale attività consiste nella somministrazione di alimenti, bevande e generi di monopolio nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) noleggi di imbarcazioni e natanti da diporto in genere e di attrezzature balneari, consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni, di natanti in genere e di attrezzature balneari;

g) strutture ricettive, consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi, che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione. Tali strutture hanno diritto ad una porzione di spiaggia assentita in concessione per il preposizionamento di attrezzature balneari.

h) attività ricreative e sportive, consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli ed

impianti sportivi ricadenti, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione.

2. Nella finalità di ogni singola concessione può essere ricompresa una o più delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di cui al comma 1.

3. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito alle persone per il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione.

CAPO II

Requisiti e caratteristiche delle tipologie di utilizzazione delle aree del demanio marittimo

Art. 4 Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

- a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
- b) cabine e/o spogliatoi, posizionate in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;
- c) punto di ristoro;
- d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili, numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;
- e) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;
- f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
- g) accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
- h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell'arenile in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
- j) servizio di accoglienza;
- k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
- l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
- m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell'area oggetto di concessione o in un'area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
- o) aree e servizi internet e wi-fi;

- p) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all'interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.
2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:
- a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) pontili galleggianti, boe, gavitelli e/o specchi acquei, comunque denominati;
 - c) rimessaggio e noleggio di imbarcazioni, natanti in genere e attrezzature da mare regolarmente assentite in concessione;
 - d) spazi e attività dedicate all'accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
 - e) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago.
 - f) servizi per la cura della persona ed il benessere fisico, spa, wellness;
 - g) spazi destinati ad aree verdi;
 - h) servizi di animazione ed intrattenimento;
 - i) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l'esercizio delle attività stesse;
 - j) baby parking, baby-sitting e nursery;
 - k) spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
3. Al fine di raggiungere la quota prevista all'articolo 2 comma 1 e garantire la libera visuale del mare ai sensi dell'articolo 12, i comuni possono stipulare, con i concessionari degli stabilimenti balneari, accordi con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere nelle tipologie di cui agli articoli 5 e 6.
4. Gli accordi di cui al comma 3, possono essere attuati anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, ovvero demolizioni e ricostruzioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 5 Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
- a) noleggio di attrezzature da spiaggia;
 - b) punto di ristoro;
 - c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno del punto di ristoro e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta;
 - d) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;
 - e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
 - f) accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
 - g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell'arenile in convenzione, ad esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;

i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;

j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;

l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

m) aree e servizi internet e wi-fi;

n) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all'interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:

a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici ed articoli da mare, a condizione che si svolgano nell'ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 7;

b) zone d'ombra, arredi ad uso comune collegati al punto ristoro e nell'ambito dell'area in concessione;

c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell'ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 7;

d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;

e) spazi destinati ad aree verdi;

f) servizi di animazione ed intrattenimento;

g) idonei spazi riservati all'accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

3. Ai fini della misurazione del rapporto tra l'arenile in concessione e l'arenile in convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), i comuni fanno riferimento alla superficie complessiva dell'arenile effettivamente calcolata al momento della stipula della convenzione.

4. Non rientrano tra le aree da assoggettare a titolo concessorio, la cui superficie non può superare il 10% dell'arenile oggetto di convenzione, fatta salva la possibilità per i comuni di stabilire una percentuale inferiore, i percorsi per la fruizione delle spiagge da parte delle persone diversamente abili e i teli frangivento.

5. È vietato il frazionamento dell'area in concessione, ad eccezione delle aree destinate a:

a) stalli e cataste mobili di attrezzature balneari;

b) ricovero di attrezzature balneari, per il salvataggio e per la pulizia delle spiagge;

c) spazi destinati ad aree verdi;

d) torrette di avvistamento;

e) spazi destinati al gioco, allo sport e allo svago.

6 . I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.

7 . Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro sono stabiliti nei PUA comunali in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

8 . Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L'accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f), della L.R. 13/2007, per effetto della quale l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione.

Art. 6 Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Al fine di assicurare i servizi di assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi ritenuti necessari, i Comuni possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b) e possono consentire l'installazione, per il periodo della stagione balneare, di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L'accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell'amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

3. Nei tratti di spiagge libere direttamente accessibili dove non è garantito il servizio di salvataggio è fatto obbligo ai comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di installare cartelli redatti in italiano ed in più lingue indicanti la mancanza del servizio. I comuni sono tenuti a posizionare i cartelli in luoghi ben visibili e a verificare costantemente la permanenza degli stessi.

Art. 7 Convenzioni.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. I comuni, per la gestione dei servizi, provvedono mediante:

a) convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare, in base al modello di cui all'allegato A, con i titolari delle concessioni delle spiagge libere con servizi di cui all'articolo 5 e degli esercizi di ristorazione di cui all'articolo 9, i quali assicurano:

1) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

2) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati dell'arenile in convenzione, escluso quello fronte mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;

3) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

4) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;

5) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;"

b) convenzioni da stipulare, in base al modello di cui all'Allegato B, con i soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere di cui all'articolo 6 scelti, previo avviso pubblico, i quali assicurano:

- 1) servizi di assistenza e di salvataggio;
- 2) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
- 3) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;
- 4) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

Art. 8 Requisiti e caratteristiche dei punti e dei campi d'ormeggio.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. I punti di ormeggio devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
 - a) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori;
 - b) appositi dispositivi per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, per il salvataggio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei punti di ormeggio, sui pontili e sull'area a terra, ove anch'essa assentita in concessione, possono essere offerti i seguenti servizi necessari all'utenza:
 - a) assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
 - b) fornitura di acqua ed energia elettrica;
 - c) servizio di guardiania degli ormeggi, diurna e notturna, con annessi servizi necessari;
 - d) servizi igienici per gli utenti, appositamente attrezzati anche per le persone diversamente abili;
 - e) servizi di minimo ristoro.
3. Per l'offerta dei servizi di cui ai commi precedenti, nell'area a terra ove anch'essa assentita in concessione, può essere installata una struttura coperta della superficie massima di 25 metri quadrati, realizzata in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa paesaggistica ambientale vigente.
4. I punti di ormeggio possono essere dotati di pontili comunque denominati, mediante impianto di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegati alla terra ferma mediante idonee strutture.
5. Il corpo morto deve essere posizionato ad una distanza che garantisca la totale sicurezza delle imbarcazioni anche in presenza di vento laterale sostenuto e comunque sempre all'interno dello specchio acqueo in concessione.
6. I campi di ormeggio sono aree adibiti alla sosta di unità da diporto attrezzati con gavitelli ancorati al fondale, in conformità alle direttive dell'Autorità competenti in materia di tutela degli ecosistemi marini, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio non è consentito l'ancoraggio. Al medesimo gavitello è consentito l'ormeggio di una sola unità.

Art. 9 Requisiti e caratteristiche degli esercizi di ristorazione.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Gli esercizi di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
 - a) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno della struttura preposta e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta;

- b) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- c) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
- d) aree e servizi internet e wi-fi;
- e) spazio web dedicato sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli esercizi di ristorazione possono avere nell'area in concessione:

- a) zone d'ombra, teli frangivento e arredi ad uso comune collegati alla struttura preposta all'attività di ristorazione;
- b) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;
- c) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli esercizi di ristorazione possono svolgere altresì i seguenti servizi:

- a) noleggio di attrezzature da spiaggia, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 8;
- b) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia, a condizione che le stesse siano svolte all'interno delle medesime strutture nelle quali viene svolta l'attività di ristorazione e nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

4. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento le caratteristiche strutturali e dimensionali delle strutture nelle quali viene svolta l'attività di ristorazione sono stabilite nei PUA comunali in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

5. I Comuni possono stipulare le convenzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, con i titolari delle concessioni degli esercizi di ristorazione per assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio sugli arenili oggetto delle convenzioni. Qualora la superficie della concessione per esercizio di ristorazione non superi il 10% della superficie dell'arenile in convenzione e siano rispettati tutti gli altri requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento, il comune competente provvede all'adeguamento del titolo concessorio alla tipologia di cui all'articolo 5.

6. Ai fini del calcolo della quota di arenile da riservare a pubblica fruizione di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, i Comuni non devono tenere conto dei metri lineari fronte mare delle aree in concessione di cui al presente articolo.

Art. 10 Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati coperti, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela, ivi comprese le attrezzature automatiche per l'erogazione di alimenti e bevande preconfezionati.

2. La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, sono assicurati almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia.

CAPO III

Tutela delle aree demaniali marittime, trasparenza delle procedure

Art. 11 Interventi di recupero e riqualificazione.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. I manufatti, le opere e le pertinenze comprese in aree assentite in concessione ed insistenti su suolo demaniale che versano in condizioni di particolare degrado o di fatiscenza, sono riqualificati, con oneri a carico dei concessionari, attraverso uno specifico progetto di intervento e/o di recupero, consistente in opere di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche attraverso la demolizione e ricostruzione. Tali interventi sono eseguiti in conformità alla normativa urbanistico-edilizia e ambientale-paesaggistica vigente in materia, previa acquisizione del parere dei competenti organi dello Stato.

Art. 12 Salvaguardia della libera visuale del mare.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, all'interno dei singoli ambiti omogenei individuati dai Comuni nei PUA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, deve essere garantita la libera visuale del mare su una porzione di litorale non inferiore al 50%. Laddove la suddetta percentuale minima non risulti garantita, il Comune territorialmente competente, stabilisce, nell'ambito del PUA, le modalità e i criteri al fine di ottemperare a tale obbligo anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 11.

2. Le cabine, gli spogliatoi e i corpi accessori non devono essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. Le stesse devono essere comunque posizionate in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

3. La delimitazione orizzontale parallela alla battigia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), nonché quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), non possono, in alcun caso, essere di ostacolo alla libera visuale del mare. I comuni, anche nelle more di adozione dei PUA comunali e nel rispetto delle normative vigenti, adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare la libera visuale del mare.

Art. 13 Varchi di accesso all'arenile.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. I comuni prevedono di norma varchi di accesso all'arenile nella misura di uno ogni 300 mt di costa. Laddove nel raggio di 300 mt non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla suddetta funzione è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle more dell'approvazione del PUA comunale.

2. I varchi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche all'interno delle aree in concessione agli stabilimenti balneari.

3. I titolari delle concessioni degli stabilimenti balneari hanno comunque l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

4. I comuni regolamentano le modalità per assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale, il libero accesso e transito degli arenili anche al di fuori della stagione balneare.

5. È fatto obbligo altresì ai Comuni di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le unità abitative, compresi i consorzi e i residence, adiacenti il demanio marittimo non ostacolino il libero e gratuito accesso all'arenile pubblico. A tal fine il Comune adotta gli opportuni provvedimenti per garantire la presenza di un varco ogni 300 metri e vigilare sulla libera fruibilità degli stessi.

Art. 14 Trasparenza e legalità.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Per l'assegnazione di nuove concessioni trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e divieto di discriminazione.
2. I comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53-*bis*, comma 3, della L.R. n. 13/2007, provvedono in particolare a:
 - a) svolgere procedure competitive per la selezione dei concessionari ai fini del rilascio di nuove concessioni;
 - b) attuare idonee procedure rivolte a rendere pubbliche le istanze presentate dai concessionari demaniali marittimi tese ad ottenere l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, di cui all'articolo 45-*bis* nonché l'autorizzazione al sub ingresso nella concessione di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di espletare le verifiche di legge sull'idoneità tecnica, economica e morale dei soggetti ai quali viene autorizzato l'affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 13/2007, non può altresì procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 45-*bis* e 46 del Codice della navigazione nel caso in cui:
 - a) il concessionario non abbia provveduto al versamento integrale dei canoni concessori e dell'imposta regionale;
 - b) siano presenti abusi edilizi sul bene oggetto di autorizzazione.
4. I Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53-*bis* della legge regionale 13/2007, entro il mese di febbraio di ogni anno provvedono alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza, secondo lo schema predisposto dalla struttura regionale competente.
5. Nell'ambito delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 3 comma 1, sono esposte in maniera ben visibile al pubblico:
 - a) la segnalazione certificata d'inizio attività;
 - b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;
 - c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;
 - d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
 - e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
 - f) una tabella indicante il libero e gratuito accesso all'arenile anche ai fini della balneazione, con riferimento alla tipologia di cui all'articolo 4, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le modalità previste dalle ordinanze comunali;
 - g) una tabella indicante il divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia, con riferimento alla tipologia di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le modalità previste dalle ordinanze comunali;
 - h) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione.
6. La Direzione regionale competente in materia al fine di facilitare la consultazione dei dati da parte degli operatori del settore provvede a pubblicare e ad aggiornare, sull'apposita sezione del portale regionale, l'elenco delle disposizioni legislative e regolamentari regionali nonché le circolari regionali esplicative in materia di demanio marittimo per finalità turistico ricreative.

Art. 15 Durata delle concessioni.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. I Comuni, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, determinano, nelle procedure di affidamento delle concessioni, la durata delle stesse che deve essere correlata all'entità degli investimenti.
2. Ai fini del riconoscimento dell'importo dell'investimento proposto, devono essere computati in particolare:
 - a) gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero o ripristino, di demolizione e ricostruzione;
 - b) gli investimenti per gli interventi di facile rimozione che richiedono la D.I.A. per poter essere realizzati;
 - c) gli investimenti per l'acquisto di beni mobili e attrezzature limitatamente ad un valore del 20% del totale degli investimenti realizzati;
 - d) gli investimenti relativi ad opere, servizi ed attività relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed al risparmio idrico ed energetico, al potenziamento dell'accessibilità e della fruizioni degli arenili;
 - e) l'accantonamento fondo rischi per le mareggiate.
3. I Comuni possono inoltre computare gli investimenti relativi a:
 - a) partecipazione dei concessionari a programmi straordinari di ripascimento e/o difesa della costa diversi da quelli previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*);
 - b) partecipazione dei concessionari alla realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica del lungomare, ivi incluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili e aree verdi;
 - c) partecipazione dei concessionari a programmi di recupero, ripristino, conservazione e/o valorizzazione di aree di particolare pregio ambientale, con particolare riferimento a parchi marini, aree protette e sistemi dunali.
4. Gli investimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzati dai concessionari anche in forma associata e/o consortile.
5. I Comuni stabiliscono criteri oggettivi di valutazione degli investimenti di cui ai punti precedenti, sulla base della normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di affidamento.
6. Nell'ambito dell'iter istruttorio devono essere acquisiti tutti i pareri delle amministrazioni statali competenti.

CAPO IV

Disposizioni comuni e finali

Art. 16 Disposizioni comuni.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. I Comuni, nei casi in cui non sia effettivamente possibile garantire la distanza minima di 5 metri, possono definire, con apposita ordinanza, da adottare previa consultazione con le Capitanerie di porto, distanze inferiori, fino al limite minimo di 3 metri.
2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per finalità turistiche e ricreative, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio

gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al Comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente. Tale disposizione si applica anche sulle aree demaniali marittime in convenzione, limitatamente ai servizi e alle attività ivi consentite.

3. Previa comunicazione da parte del concessionario di cui all'articolo 5 o dei titolari delle convenzioni di cui all'articolo 6 al Comune competente, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva, possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica e purché non impediscano la libera fruizione dell'arenile, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia.

4. Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione e/o convenzione senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall'utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al Comune competente.

5. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario al comune competente per territorio. Nella comunicazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare

6. I comuni regolamentano le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi meccanici per le finalità di cui ai commi 4 e 5, con particolare riferimento alle limitazioni da porre a salvaguardia di aree di particolare pregio ambientale.

7. I Comuni, in sede di predisposizione dei PUA o di loro varianti, possono individuare:

- a) aree destinate a colonie marine e ad altre attività di tipo socio-assistenziale e/o di pubblico interesse di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione;
- b) aree destinate a centri federali e/o alla pratica, anche di tipo agonistico, di sport legati al mare, gestiti da società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI;
- c) aree riservate al turismo naturalista;

8. I comuni, in attuazione della Delib.G.R. n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.

9. In attuazione dell'articolo 53 comma 3 della L.R. 13/2007, lo spazio web di cui agli articoli 4, comma 1, lettera p), 5, comma 1, lettera n) e 9, comma 1, lettera e), può essere realizzato dai concessionari anche in forma associata ovvero in collaborazione con spazi web di promozione turistica gestiti da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 17 Classificazione degli stabilimenti balneari.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Con successivo regolamento regionale sono stabilite, ai sensi degli articoli 52, comma 4 e 56 della L.R. 13/2007, le modalità e le caratteristiche per la classificazione degli stabilimenti balneari.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni concernenti la classificazione degli stabilimenti balneari di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. reg. 15 luglio 2009, n. 11 (*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime*

per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari).

Art. 18 Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo

In vigore dal 17 agosto 2016

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 52-bis della L.R. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo.
2. I Comuni, anche nelle more di approvazione dei PUA comunali fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell'articolo 52-bis della L.R. 13/2007.

Art. 19 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i titoli concessori relativi alle spiagge attrezzate e agli esercizi di ristorazione nel caso in cui prevedano arenile in concessione per il preposizionamento delle attrezzature balneari sono convertiti nella tipologia di utilizzazione di cui all'articolo 4, anche in deroga ai requisiti previsti per ogni singola tipologia di utilizzazione, qualora l'adeguamento strutturale rispetto ai requisiti stessi non sia possibile per ragioni urbanistiche o ambientali/paesaggistiche.
2. Entro il mese di febbraio 2017, ad integrazione dell'obbligo previsto all'articolo 14 comma 4, i comuni devono altresì certificare, pubblicare sui loro siti istituzionali e trasmettere alla Regione:
 - a) il dato relativo all'arenile di propria competenza, così come definito all'articolo 1, comma 2 lettera b), accompagnato da una relazione indicante le modalità con cui è stato determinato in rapporto allo sviluppo lineare della costa;
 - b) il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito all'articolo 1 comma 2 lettera a).
3. In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nullaosta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione.

Art. 20 Stato di attuazione del regolamento.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. La Regione, attraverso la struttura competente, svolge un'attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. La Giunta regionale trasmette, annualmente, alla Commissione consiliare permanente, una relazione sullo stato di attuazione del regolamento, anche sulla base dei dati trasmessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 19 comma 2.

Art. 21 Abrogazioni.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Reg. reg. 11/2009, ad esclusione degli articoli 8 e 9.

Art. 22 Entrata in vigore.

In vigore dal 17 agosto 2016

1 . Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Allegato A Schema di convenzione

In vigore dal 17 agosto 2016

Schema di convenzione per:

- le spiagge libere con servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Reg. reg. per la gestione dei servizi connessi alla balneazione.*
- gli esercizi di ristorazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Reg. reg. per la gestione dei servizi connessi alla balneazione.*

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi/esercizi di ristorazione

tra

il Comune di con sede in n. P.IVA CF in persona del

e

il/la Sig. nato/a a il in qualità di amministratore/rappresentante legale di/della P.IVA CF costituita con atto n. in data Iscritto/a alla Camera di Commercio di al n. (REA), titolare della concessione demaniale marittima n. del rilasciata da e di seguito denominato "convenzionante"

Premesso

- che il Regolamento regionale n. recante "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*" di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 5 del Regolamento stabilisce i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi individuando in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 9 del Regolamento stabilisce i requisiti strutturali e funzionali degli esercizi di ristorazione individuando in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;

Visto

- il tratto di spiaggia libera che va da a per un fronte mare di ml e per un'area pari a m², come da allegata cartografia che costituisce parte integrante della presente convenzione;

- la concessione demaniale marittima n. del rilasciata a con scadenza in data

Verificato

- la sussistenza del rapporto tra l'area in concessione e l'arenile in convenzione secondo le modalità previste dall'articolo 5 comma 3 del Regolamento.

-calcolato il fronte mare delle aree in concessione a esercizio di ristorazione ai fini del calcolo di cui all'articolo 9 comma 6.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) del Regolamento si impegna nei confronti del Comune di ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 Adempimenti del convenzionante.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento si impegna ad assicurare, sul tratto di arenile in convenzione la realizzazione di:

- a) uno o più percorsi per la fruizione delle spiagge anche da parte delle persone diversamente abili;
- b) delimitazioni dell'area in convenzione da sviluppare lungo i tre lati ad esclusione del lato fronte mare realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;
- c) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
- d) raccolta differenziata e smaltimento rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno anche nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
- e) sistemi di sicurezza nonché attrezzature per il primo soccorso e servizi di assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente.

2. Gli oneri per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione, è tenuto ad acquisire:

- a) l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione della direttiva 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e della direttiva 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e della direttiva 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e della direttiva 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie*);
- b) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (*Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) con procedura semplificata ai sensi D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*);

- c) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- d) ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

Art. 3 Obblighi.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento al fine di favorire l'informazione al pubblico è tenuto ad esporre, in modo ben visibile;

- a) copia della presente convenzione;
- b) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "*Comune di - Spiaggia Libera con servizi - Ingresso libero*";
- c) una planimetria che delinei l'arenile in concessione e l'arenile in convenzione;
- d) la previsione, ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Regolamento della sanzione della decadenza dalla concessione nel caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, se reiterato per tre volte.

2. Il convenzionante è tenuto inoltre a garantire il libero accesso ai servizi in convenzione e alle strutture oggetto della concessione ovvero ai servizi e alle strutture collocate sulle aree private direttamente connesse alle concessioni.

3. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

Art. 4 Onerosità della convenzione (*).

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, deve pagare in un'unica soluzione presso la tesoreria del Comune concedente la somma di euro (euro).

(*) Nelle ipotesi di convenzioni a titolo oneroso.

Art. 5 Variazione in ampiezza dell'area in convenzione.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il Comune, qualora accerti che l'arenile oggetto della presente convenzione sia stato interessato da fenomeni di ripascimento naturale o artificiale, procede alla variazione della convenzione stessa prevedendo l'ampliamento dell'area demaniale in convenzione fino a 5 (cinque) metri dalla battigia.

2. Da tale variazione è escluso l'ampliamento dell'area oggetto di concessione e il fronte mare previsto dalla presente convenzione.

Art. 6 Vigilanza e decadenza.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante:

- a) provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2;
- b) rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3;
- c) non eserciti attività diverse da quelle previste dai suddetti articoli sul tratto di arenile identificato

nell'allegato cartografico.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 5, comma 8 del Regolamento si configura come grave inadempimento, per effetto del quale l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera f), comma 3, dell'articolo 49 della L.R. 13/2007, ovvero, per mancata osservanza degli adempimenti e inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Art. 7 Deposito cauzionale.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Al termine della stagione balneare l'area sulla quale sono svolti i servizi oggetto della presente convenzione deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionato.

2. In caso di omessa rimozione l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera f), comma 3, dell'art. 49 della L.R. 13/2007.

Art. 8 Divieto di cessione.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. La gestione dei servizi dell'arenile dati in convenzione è necessariamente collegata al titolo concessorio dell'area demaniale. In caso di accertata cessione, l'amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi della lettera f), comma 3, dell'art. 49 della L.R. 13/2007.

Art. 9 Durata.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al e comunque per tutta la durata della concessione.

Art. 10 Responsabilità.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero occorrere agli utenti della spiaggia libera con servizi oggetto della presente convenzione.

2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionato con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 11 Spese.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico del convenzionato.

Art. 12 Contenzioso.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente del territorio in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

	FIRMA del convenzionante

	FIRMA del Comune

"Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 4, 6, 7, 8, 10 e 11."

	FIRMA del convenzionante

Comune di lì

N.B. Il presente schema di convenzione può essere integrato e modificato dal Comune competente sulla base di atti di indirizzo dello stesso.

Allegato B Schema di convenzione

In vigore dal 17 agosto 2016

(Schema di convenzione per le spiagge libere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Reg. reg.
per la gestione dei servizi connessi alla balneazione)

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere

tra

il Comune di con sede in n. P.IVA CF
..... in persona del

e

il Sig. nato a il in qualità di rappresentante legale di/della
P.IVA CF costituita con atto n. in data Iscritto/a alla
Camera di Commercio di al n. (REA), e di seguito denominato
"convenzionante"...

Premesso

- che il Regolamento regionale n. recante "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*", di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 6 del Regolamento stabilisce i requisiti funzionali delle spiagge libere individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

Considerato

- che il tratto di arenile rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, ricompreso tra, è libero da concessione.
- che il Comune in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;

Preso atto

- che per quanto sopra considerato il Comune con avviso pubblico del ha selezionato quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione dei servizi sul tratto di arenile in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto.

In vigore dal 17 agosto 2016

3. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), del Regolamento si impegna con il Comune di ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 Adempimenti.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento sul tratto di arenile in convenzione, si impegna ad assicurare:
 - a) servizi di assistenza e di salvataggio;
 - b) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
 - c) servizi di pulizia almeno una volta al giorno;
 - d) la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia, per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.
2. Il convenzionante si impegna altresì a garantire l'assistenza e la sicurezza della spiaggia libera secondo le disposizioni previste dall'ordinanza balneare rilasciata dalle Autorità competenti.
3. Al fine di assicurare i servizi di cui al comma 1, è consentita la realizzazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento.
4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione è tenuto ad acquisire:
 - a) l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione della direttiva 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e della direttiva 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e della direttiva 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e della direttiva 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie*);
 - b) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137))

con procedura semplificata ai sensi D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

c) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;

d) eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

Art. 3 Obblighi.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento è, altresì tenuto ad esporre, in modo ben visibile:

a) copia della presente convenzione;

b) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "*Comune di Spiaggia Libera - Ingresso e Servizi Gratuiti. Servizi connessi alla balneazione affidati a*";

c) una planimetria che delinei l'arenile in convenzione;

d) la previsione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.

2. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

Art. 4 Vigilanza e risoluzione della convenzione.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 5 Deposito cauzionale.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale è tenuto a lasciare al Comune un deposito cauzionale pari a 1.500 euro, da versare sul c/c del Comune, a garanzia delle spese necessarie per l'eventuale rimozione che il Comune è tenuto ad effettuare, al momento della sottoscrizione, in caso di inadempienza.

2. In caso di omessa rimozione il convenzionante non potrà avanzare richiesta di concessione o di convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari.

Art. 6 Contenzioso.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area

demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 7 Responsabilità.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.
2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 8 Spese.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

Art. 9 Durata.

In vigore dal 17 agosto 2016

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità per la stagione balneare dell'anno _____.

	FIRMA del convenzionante

	FIRMA del Comune

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 4, 5, 7 e 8.

	FIRMA del convenzionante

Comune di, lì

N.B. Il presente schema di convenzione può essere integrato e modificato dal Comune competente sulla base di atti di indirizzo dello stesso.